



# Legal Newsletter n. 4/2019

**Aprile**

—

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)





# Sommario

## Corporate & Commercial

Le nuove società di investimento semplice a sostegno delle PMI.....	4
I tempi di pagamento delle transazioni vanno riportati nel bilancio sociale.....	4
Durata della società e diritto di recesso del socio.....	5

## Governance, Regulatory & Compliance

Sull'esclusione dalle gare per indagini 231 .....	6
---	---

## Privacy

Privacy, Approvato il bilancio dell'applicazione del Garante Privacy: nel 2018 sanzioni per 8,1 milioni (+115% rispetto al 2017).....	7
---	---

## Labour

Inapplicabile il silenzio-assenso in relazione all'autorizzazione amministrativa per gli impianti audiovisivi .....	8
Computo della malattia professionale nel periodo di comporto.....	9

## Intellectual property

Decreto Crescita - Tutela del Made in Italy e Contrasto all' <i>Italian Sounding</i> .....	10
Russia: tecnologia <i>blockchain</i> nelle elezioni del consiglio comunale di Mosca .....	11

# Corporate & Commercial

## Le nuove società di investimento semplice a sostegno delle PMI

Con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. Decreto Crescita) è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto delle società di investimento semplice (SIS) allo scopo di supportare lo sviluppo delle PMI con uno strumento che ne possa facilitare la raccolta dei capitali.

Si tratta, in particolare, di un nuovo tipo di organismo di investimento collettivo riservato a investitori professionali costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf) e avente come oggetto sociale esclusivo *'l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati ... che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività'*.

Le SIS dovranno disporre del capitale sociale minimo previsto per le società per azioni e potranno avere un patrimonio netto non superiore a EUR 25 milioni. Inoltre, non potranno far ricorso alla leva finanziaria e dovranno stipulare una assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Alle SIS si applicano le esenzioni previste dall'art. 35-undecies TUF per i gestori sotto soglia. Esse dovranno adottare un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza dei loro obblighi di legge e sarà sufficiente che i partecipanti al loro capitale possiedano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 TUF.

Per limitare i possibili abusi di questo istituto è stato posto il limite complessivo di EUR 25 milioni alla loro partecipazione da parte dei soggetti che li controllino e di quelli a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c..

## I tempi di pagamento delle transazioni vanno riportati nel bilancio sociale

A pochi mesi di distanza dall'intervento effettuato con la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto Legge n. 135/2018 sui termini di pagamento delle transazioni con PMI, il legislatore ritorna ad occuparsi della questione con il Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. Decreto Crescita).

L'art. 22 del decreto introduce infatti una nuova disposizione all'interno del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in base alla quale, a decorrere dall'esercizio 2019, le società dovranno dare evidenza nel bilancio sociale dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.

Le società saranno inoltre chiamate a dar conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni effettuate, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.



## Durata della società e diritto di recesso del socio

La I sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8962 del 29 marzo 2019, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità, per un socio di società a responsabilità limitata, di recedere dalla società nel caso in cui la durata di quest'ultima sia stata fissata ad una data lontana nel tempo, alla stregua di quanto previsto per le società (per azioni e a responsabilità limitata) a tempo indeterminato.

Nel caso all'esame della Corte, la durata della società era stata fissata al 2050, oltre ogni possibile aspettativa di vita del socio che invocava il riconoscimento della medesima tutela accordata dal legislatore ai soci di società a tempo indeterminato.

La Corte si era già pronunciata sull'argomento con la sentenza n. 9662, del 22 aprile 2013, riguardante una società a responsabilità limitata con durata fissata al 2100, e, in quell'occasione, ritenendo che il 2100 fosse un *'epoca lontana e tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo'* aveva confermato l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui la durata della società al 31 dicembre 2100 era da ritenersi equivalente alla mancata determinazione del tempo di durata della società.

Nel caso più recente oggetto del presente commento, la Corte, sulla base delle considerazioni già svolte in precedenza, ha invece respinto il ricorso del socio chiarendo che nella valutazione della durata di una società di capitali, quando la stessa sia fissata ad una data lontana nel tempo, quello che rileva, diversamente da quanto previsto per le società di persone, non è l'aspettativa di vita in rapporto all'età del socio che invoca il diritto di recedere o la durata media della vita umana, quanto piuttosto la *'ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale'*.



# Governance, Regulatory & Compliance

## Sull'esclusione dalle gare per indagini 231

Lo scorso 20 marzo, la V sezione del Consiglio di Stato ha elaborato un parere in tema di responsabilità da reato per illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Nel caso di specie una società aveva visto precludersi la possibilità di partecipare ad una gara per l'affidamento di servizi di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, in quanto sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001.

Invero, una clausola del bando chiedeva agli enti che intendessero accreditarsi di indicare gli eventuali procedimenti 231 ai quali fossero sottoposti ovvero di cui avessero conoscenza e, pertanto, la società aveva comunicato di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale si contestava alla stessa di aver custodito, in un proprio archivio e senza autorizzazione, le tracce informatiche relative ad un'ingente quantità di conversazioni per la cui intercettazione aveva ricevuto incarico da parte di numerose autorità giudiziarie.

In virtù di quanto riportato nel suddetto avviso di conclusione delle indagini preliminari, la società era stata esclusa dalla possibilità di partecipare alla gara in quanto non assicurava il massimo grado di onorabilità, affidabilità e sicurezza.

La società decideva così di impugnare il provvedimento di estromissione di fronte al Tribunale amministrativo della Lombardia. Il giudice adito accoglieva il ricorso in quanto il provvedimento di esclusione risultava basato su una rappresentazione dei fatti solo parziale, evidenziata anche dal fatto che lo stesso si limitava a formulare una motivazione totalmente sintetica e replicante quanto contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Contro la suddetta decisione veniva proposto appello, in contestazione del contenuto. In particolare, la motivazione su cui si fondava il ricorso affermava che per l'amministrazione fosse sufficiente evidenziare gli elementi fondanti la propria esigenza prudenziale che, nel caso di specie, avevano portato all'esclusione della società.

Con la sentenza n. 1845 del 20 marzo 2019, la V sezione del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso suesposto. In particolare, detta sentenza disponeva che alla stazione appaltante fosse consentito valutare qualunque fatto idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario, senza la necessità che i gravi illeciti professionali fossero accertati con sentenza, essendo gli stessi ricavabili da altri gravi indizi. In virtù di quanto sopra, le risultanze penali assumerebbero rilievo come fattore sintomatico dell'inaffidabilità della società e, per ciò, risulterebbero adeguati a giustificare l'esclusione della stessa dalla gara.

La vicenda giudiziaria sinteticamente esposta, nonché il contenuto della sentenza citata, hanno evidenziato ancora una volta come sia ormai diventato estremamente importante per gli enti adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 e fare in modo che tali modelli siano quanto più *'customizzati'* in base alle caratteristiche e peculiarità organizzative ed economiche dell'ente stesso, anche prevedendo una serie di presidi che consentano di limitare il più possibile i rischi di una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. A corroborare tale considerazione, l'esperienza della società sopra esposta basta a dare evidenza di quanto concreta sia l'importanza, per gli enti, di adottare i c.d. Modelli 231, in quanto il solo avvio di un'indagine preliminare potrebbe risultare sufficiente ad escludere una società dalla partecipazione ad un bando di gara e, quindi, precludere alla stessa l'opportunità di perseguire possibilità di *business*.

L'adozione e il successivo costante aggiornamento del Modello 231 possono quindi costituire un valido strumento per la mitigazione dei rischi della società di incorrere nella commissione di un reato, con conseguente circoscrizione delle possibilità di vedere avviate indagini sul proprio conto.



# Privacy

## **Privacy: Approvato il bilancio dell'applicazione del Garante Privacy: nel 2018 sanzioni per 8,1 milioni (+115% rispetto al 2017)**

L'autorità Garante per la Protezione dei dati Personali ha pubblicato il bilancio applicativo per il periodo ricompreso tra il 25 maggio 2018 ed il 31 marzo 2019.

Nel 2018 sono stati adottati 517 provvedimenti collegiali, 28 sono stati i pareri, 130 i ricorsi decisi, 707 le violazioni amministrative contestate e 8,1 mln di euro le sanzioni amministrative riscosse. Sono questi i numeri principali dell'attività svolta nel 2018 dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'Autorità ha fornito riscontro a oltre 5.600 quesiti, reclami e segnalazioni con specifico riferimento a diversi settori: marketing telefonico e cartaceo; centrali rischi; credito al consumo; videosorveglianza; concessionari di pubblico servizio; recupero crediti; settore bancario e finanziario; assicurazioni; lavoro; enti locali; sanità e servizi di assistenza sociale.

I ricorsi, decisi fino all'applicazione del Regolamento UE, sono stati 130 e hanno riguardato soprattutto editori (anche televisivi); datori di lavoro pubblici e privati; banche e società finanziarie; P.A. e concessionari di pubblici servizi; fornitori telefonici e telematici.

I pareri resi dal Collegio al Governo e al Parlamento sono stati 28 (di cui 5 su norme di rango primario) e hanno riguardato, tra l'altro, l'attività di polizia e sicurezza nazionale; il casellario giudiziale; i trattamenti di dati a fini di polizia; le misure antiassenteismo e la raccolta delle impronte digitali dei dipendenti pubblici; il Programma statistico nazionale; il 'bonus cultura'; il Fascicolo sanitario elettronico; la carta di identità elettronica; il Registro tumori; l'Archivio dei rapporti finanziari; l'Anagrafe nazionale dei vaccini; il fisco. 44 sono stati i pareri resi ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Le comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria sono state 27, in particolare per mancata adozione di misure minime di sicurezza a protezione dei dati e illecito controllo a distanza dei lavoratori.

Le violazioni amministrative contestate nel 2018 sono state 707, in larghissima parte concernenti il trattamento illecito di dati; la mancata adozione di misure di sicurezza; il telemarketing; le violazioni di banche dati; l'omessa o inadeguata informativa agli utenti sul trattamento dei loro dati personali; l'omessa esibizione di documenti al Garante.

Le sanzioni amministrative riscosse ammontano a oltre 8 milioni 160 mila euro, segnando circa 115% in più rispetto al 2017.

Sono state effettuate 150 ispezioni. Gli accertamenti, svolti nel 2018 anche con il contributo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, hanno riguardato numerosi e delicati settori, sia nell'ambito pubblico che privato. Per quanto riguarda il settore privato, le ispezioni si sono rivolte principalmente ai trattamenti effettuati: dagli istituti di credito; da società per attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle imprese; dalle aziende sanitarie locali e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca; da società che svolgono attività di telemarketing; da società che offrono servizi di 'money transfer'. Oggetto di particolare accertamento anche i trattamenti di dati svolti da società assicuratrici attraverso l'installazione di 'scatole nere' a bordo degli autoveicoli e da società che offrono servizi medico-sanitari tramite app.

Per quanto riguarda il settore pubblico, l'attività di verifica si è concentrata su enti pubblici, soprattutto Comuni e Regioni, che svolgono trattamenti di dati personali mediante app per smartphone e tablet (con particolare attenzione all'eventuale profilazione e geolocalizzazione degli utenti); sulle grandi banche dati; sul sistema della fiscalità, con speciale riguardo alle misure di sicurezza e al sistema degli audit; sul sistema informativo dell'Istat e sullo Spid.

Per quanto riguarda l'attività di relazione con il pubblico si è dato riscontro a 22.800 quesiti, che hanno riguardato, in maniera preponderante, gli adempimenti legati all'applicazione del Regolamento Ue, seguiti dalle questioni legate alle telefonate, mail, fax e sms promozionali indesiderati; a Internet; alla videosorveglianza; al rapporto di lavoro; ai dati bancari.



# Labour

## Inapplicabile il silenzio-assenso in relazione all'autorizzazione amministrativa per gli impianti audiovisivi

Con l'interpello n. 3 dell'8 maggio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione amministrativa per l'installazione di impianti audiovisivi (e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa), **non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, essendo necessaria l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto della relativa istanza.**

La questione era sorta sulla base di un interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, al fine di conoscere il parere del Ministero in merito alla configurabilità o meno della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale art. 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Ciò anche in considerazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.

Più in particolare, si è chiesto al Ministero se il silenzio dell'organo amministrativo adito, in relazione all'istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti.

Al riguardo, il Ministero ha ricordato, in prima istanza, come, per espressa previsione del secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, non necessitano di autorizzazione gli **strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa** e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il terzo prevede invece l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

A parere del Ministero, poi, le disposizioni contenute nell'art. 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, l'obiettivo della norma è quello di evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e indiscriminato, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Quanto alla domanda posta, il Ministero ha rilevato come sul tema il Garante per la protezione dei dati personali sia intervenuto più volte per regolare, con provvedimenti e linee guida, tale fattispecie, in considerazione della stretta interazione tra l'art. 4 della Legge n. 300 e la normativa in materia di protezione dei dati personali, spesso richiamata anche nei provvedimenti di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, con i quali sono stabilite le prescrizioni di utilizzo degli impianti e degli altri strumenti di controllo.

Allo stesso modo, sia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia il Ministero medesimo avevano in passato avuto modo di sottolineare la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l'esigenza manifestata dall'azienda.

Muovendo da questi presupposti, il Ministero ha quindi ritenuto, sulla scorta di alcuni recenti assesti della giurisprudenza di legittimità, che la formulazione dell'art. 4, primo comma, della Legge n. 300 del 1970 **non consente la possibilità di installazione** ed utilizzo degli impianti di controllo **in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).**

Il Ministero ha quindi concluso rilevando la non configurabilità, nel caso di specie, dell'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.



## Computo della malattia professionale nel periodo di comporto

Con la sentenza n. 5749 del 27 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia professionale, in quanto riconducibili alle generali nozioni di infortunio e malattia di cui all'art. 2110 c.c., **sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro**. Affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia origine professionale, e cioè meramente connessa alla prestazione lavorativa, essendo necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, **sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.**

La causa verteva su un ricorso promosso da un dipendente, contro il proprio datore di lavoro e l'INAIL, al fine di ottenere, tra le altre, la condanna al risarcimento dei danni derivanti da mobbing e l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, computando anche le assenze per malattia derivante dalle suddette condotte illecite.

Il Tribunale rigettava il suddetto ricorso e la Corte d'Appello confermava tale pronuncia.

Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione lamentando, con il principale motivo di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., sia in relazione all'erronea valutazione della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, sia per aver illegittimamente computato nel periodo di comporto le assenze per malattia professionale.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo infondati i relativi motivi per le seguenti ragioni:

- **Incombe al lavoratore** che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;
- La riconosciuta dipendenza delle malattie da una causa di servizio non implica necessariamente, né può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto **dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione lavorativa e dal conseguente logoramento psico-fisico del dipendente**, restando tale ipotesi al di fuori dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici;
- La prova della causa di servizio dell'evento patologico deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che deve essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, non già di mera possibilità dell'origine professionale;
- Le assenze del lavoratore dovute a malattia professionale non devono essere conteggiate nel periodo di comporto solo quando, in relazione ad essa ed alla sua genesi, **sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087**.



# Intellectual Property

## Decreto Crescita - Tutela del Made in Italy e Contrasto all'Italian Sounding

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 il Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019, recante 'Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi' (c.d. Decreto Crescita) con le disposizioni previste dal Governo per la ripresa economica.

Il provvedimento si compone in 51 articoli, e contiene:

- Misure fiscali per la crescita economica (Capo I, artt. 1-16)
- Misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, artt. 17-30)
- Tutela del made in Italy (Capo III, artt. 31-32)
- Ulteriori misure per la crescita (Capo IV, artt. 33-51).

### Il capo III del decreto, dedicato alla tutela del made in Italy, prevede:

- l'introduzione, nel Codice della proprietà industriale, della tutela del '*Marchio storico di interesse nazionale*';
- misure di contrasto all'*Italian Sounding*, ovvero le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti, attraverso la concessione di un credito d'imposta;
- interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, quali brevetti, marchi e disegni.

### Art. 31 - Marchi storici di interesse nazionale

L'art. 31, comma 1, lett. a), del D. L. n. 34/2019, con l'inserimento nel Codice della proprietà industriale del nuovo art. 11-*ter*, introduce la definizione di marchio storico di interesse nazionale.

I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nell'apposito registro dei marchi storici di interesse nazionale.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo '*Marchio storico di interesse nazionale*' che le imprese iscritte nel registro possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali e sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo.

L'iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale avviene su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

Inoltre, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene istituito, ai sensi del nuovo art. 185-*ter* CPI, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.

Qualora l'impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.



A seguito di questa informativa, il Ministero dello sviluppo economico avvierà il procedimento per l'individuazione degli interventi necessari.

La violazione degli obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.

### **Articolo 32 cc. 1-3 - Contrasto all'*Italian Sounding***

Al fine di incentivare i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, l'art. 32 del Decreto Crescita prevede un'agevolazione pari al 50%, fino ad un massimo annuale per beneficiario di EUR 30.000, delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dall'*Italian Sounding* di cui all'art. 144 del Decreto Legislativo N. 30 del 10 febbraio 2005.

Spetterà ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

### **Russia: tecnologia blockchain nelle elezioni del consiglio comunale di Mosca**

In Russia le Autorità Governative hanno intenzione di testare a giugno un programma di voto elettronico su *blockchain* per le elezioni dei consigli comunali, così come annunciato dal Vicepresidente del Dipartimento di Informazione Tecnologica (DIT), Artem Kostyrko.

Il test di fine giugno si baserà su un sistema simile a quello già adottato per le elezioni studentesche di qualche mese fa.

Il feedback tecnico finale del programma verrà passato alla Commissione Elettorale di Mosca la prossima settimana che, dopo averlo approvato e integrato con i parametri per il voto elettronico, rilascerà la versione finale per usare la piattaforma per il voto in maniera pubblica.

Già in aprile, la Duma russa aveva fatto un esperimento di votazione elettronica per le elezioni dell'8 settembre 2019; ora la bozza di Legge prevede una conduzione di una votazione elettronica a distanza, per le elezioni dei deputati al Consiglio comunale di Mosca.

Questa forma di voto su *blockchain* in Russia non andrà ovviamente a sostituire quella di voto tradizionale, ma sarà semplicemente un'altra possibilità da sfruttare.

La settimana prossima avverrà la riunione dei Ministri degli affari esteri di Russia e Giappone proprio a Mosca riguardo alle sanzioni USA ed il Presidente russo il mese scorso aveva ribadito la necessità di modernizzare l'economia nazionale puntando anche sulla sua digitalizzazione, fissando il primo di luglio come ultimatum.

Come visto, l'utilizzo della *blockchain* in questo tipo di contesto, quello della votazione, è molto caro all'establishment governativo ed è visto come la soluzione da adottare nell'imminente futuro, ma come abbiamo visto, anche nei recenti casi, tra cui quello italiano, non è facile da implementare oltre che potenzialmente dannoso.



**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

Via I° maggio 150/a, 60131  
Tel. 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
Tel. 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
Tel. 085 4210479

**Roma**

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
Tel. 06 809631

**Torino**

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
Tel. 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").